



33770-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da: Sent. n. sez. 1099/2021  
Giorgio Fidelbo - Presidente - CC - 21/06/2021  
Anna Criscuolo R.G.N. 10534/2021  
Pierluigi Di Stefano - Relatore -  
Emilia Anna Giordano  
Maria Sabina Vigna  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia  
nel procedimento a carico di:

(omissis)

avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Brescia  
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;  
lette le conclusioni del PG Gianluigi Pratola che ha chiesto il rigetto del ricorso.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

(omissis) (omissis) dell. (omissis) a, era accusato di aver  
rivelato a (omissis) che era in corso un' indagine a suo carico per l'accordo  
corruttivo da lei posto in essere con il I (omissis) e  
con tale (omissis) così inducendo la I (omissis) a tenere una condotta illecita che consentisse  
l'arresto di (omissis) Tale fatto era stato configurato dal PM quale tentativo di  
induzione indebita ex artt. 56 e 391-*quater* cod. pen.

Il G.u.p. del Tribunale di Brescia il 16 gennaio 2020 pronunciava sentenza ex  
art. 425 cod. proc. pen. escludendo che la condotta di indurre (omissis) a promettere  
quanto detto costituisse reato.

Tale sentenza era impugnata dal pubblico ministero e confermata dalla Corte  
di appello di Brescia con sentenza del 26 novembre 2020, oggetto dell'odierna  
impugnazione.

La Corte di appello, risolvendo il tema della incertezza nella formulazione della  
contestazione, la interpretava nel senso che, secondo il PM, il (omissis) voleva

ottenere l'accertamento della responsabilità di (omissis) per una vendetta personale, indipendentemente dall'essersi lo stesso fatto corrompere nell'ambito dei rapporti con l'imprenditore (omissis)

Ricostruiva quindi la vicenda nel senso che:

- l'intervento dell'imputato non si inseriva con efficacia causale nella condotta criminale di (omissis) e (omissis) in quanto l'accordo corruttivo era già stato concluso;

- lo scopo perseguito con l'induzione della (omissis) a consentire di "incastrare" (omissis) non era quello privato della presunta vendetta bensì quello dell'adempimento di un dovere, come dimostrato dalla circostanza che il ricorrente aveva riferito ai superiori, con una specifica relazione di servizio, dei presumibili sviluppi operativi e della possibilità di procedere all'arresto del (omissis) a seguito del pagamento della seconda tranche della tangente.

In definitiva, secondo la Corte di merito, il G.u.p. correttamente aveva ritenuto che la vicenda potesse essere solo così ricostruita e che, in un eventuale dibattimento, non vi fosse alcuna possibilità di ulteriori arricchimenti istruttori tali da far giungere a diversa conclusione.

Peraltro, le dichiarazioni valorizzate della (omissis) dalle quali emergerebbe che le ragioni principali dell'agire del (omissis) consistevano nella sua vendetta nei confronti del (omissis) sono in parte sue opinioni e, inoltre, la medesima testimone è palesemente incostante nelle sue dichiarazioni.

Il procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso e deduce con unico motivo la violazione di legge. Premesso che i giudici avevano considerato il (omissis) un agente provocatore, considera che il medesimo, pur dopo aver avvisato i superiori, poneva in essere di sua iniziativa condotte non scriminabili e integranti il reato contestato.

Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Rileva che già la Corte di appello aveva considerato che la relazione del 23 gennaio 2018 diretta ai superiori ipotizzava la successiva operazione. Quindi la sua condotta certamente non si inseriva nella prosecuzione della attività criminale ed era scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. Si trattava di un'attività di osservazione e controllo dell'attività illecita altrui nè vi è alcuna prospettiva di sviluppo dibattimentale della ipotesi del tentativo di induzione indebita.

La difesa ha presentato una memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Non è chiaro quale sia la tesi di accusa dell'ufficio ricorrente contro il (omissis) se la sua partecipazione al reato di (omissis) e (omissis) (rispetto al quale avrebbe senso discutere di agente provocatore o agente sotto copertura) o la sua induzione nei confronti di (omissis) perché collaborasse a "incastrare" (omissis)

Che ricorra l'uno o l'altro caso, poco rileva in quanto il ricorso non tiene conto delle specifiche argomentazioni della Corte di appello; si limita a sostenere che la l. n. 146/2006, che prevede la figura dell'agente provocatore, «esclude assolutamente la singola iniziativa personale dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria» e che l'imputato era animato da ansia di vendetta.

Non vi è quindi una valida contestazione della *ratio decidendi* della Corte di appello, che era l'assenza di concretezza dell'ipotesi della vendetta, solo ipotizzata dalla <sup>(omissis)</sup> in base a propri apprezzamenti, e il collocarsi nell'azione nell'adempimento del dovere, dimostrato proprio dalla previa relazione ai superiori sulle attività di indagine da svolgere.

### PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, così deciso il 21 giugno 2021

il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Giorgio Fidelbo

